

APP. del. C.C. n. 64/93

COMUNE DI CASTIADAS  
(Provincia di Cagliari)

R E G O L A M E N T O

PER LE CONCESSIONI  
DI CUI ALL'ART. 12  
LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

CAPO I

FINALITA'

ART. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art.12 della legge 7 agosto 1990 n.241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ART. 3

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art.6 della legge 8 giugno 1990 n.142 degli enti e istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Al fine di garantire la più ampia trasparenza, l'informazione circa programmi di intervento e delle relative risorse disponibili, verrà assicurata attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio, nei locali pubblici, attraverso la diffusione di bandi pubblici.

ART. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune per la durata prevista dalla legge.

2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art.7 della legge 8 giugno 1990 n.142.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 5

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art.4 può essere richiesto da ogni cittadino dal Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.-

CAPO II

PROCEDURE

ART. 6

La Giunta Municipale delibera la concessione dei contributi o altri benefici, secondo le norme e procedure stabilite negli articoli successivi.-

ART. 7

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici, devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.-

2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli che verranno forniti dal settore competente a seconda della finalità alla quale si intende destinare il finanziamento richiesto.

3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione Politico-Administrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art.7 della legge 2 Maggio 1974, n.195 e dall'art.4 della legge 18 Novembre 1981, n.659.

Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art.17 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.-

ART.8

1. Le istanze pervenute sono assegnate, per il procedimento istruttorio, al settore competente.

2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta Comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente regolamento.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

3. La Giunta, tenuto conto delle risultanze della istruttoria e delle risorse disponibili in Bilancio, stabilisce l'importo assegnato ai soggetti e iniziative.

La Giunta deve decidere sulla richiesta entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta dando risposta scritta sull'esito dell'istanza.

4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

#### ART. 9

1. Il settore competente predispone lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi.-

2. Il responsabile del settore esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa per il parere contabile e di copertura finanziaria al responsabile della Ragioneria ed al Segretario Comunale per il parere in ordine alla legittimità della proposta della deliberazione.

### CAPO III

#### SETTORI D'INTERVENTO

#### ART. 10

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma i seguenti elencati in ordine alfabetico:

- a)- Assistenza e sicurezza sociale; ✓
- b)- Attività sportive e ricreative del tempo libero; ✓
- c)- Attività per la tutela dei valori monumentali, storici e tradizionali; ✓
- d)- Cultura ed informazione; ✓
- e)- Sviluppo economico; ✓
- f)- Tutela dei valori ambientali. ✓

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

- a)- per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art.32, 2° comma, lett. g) della legge giugno 1990, n.142.

#### CAPO IV

#### SOGGETTI AMMESSI

#### ART. 11

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a)- di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- b)- di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c)- di enti privati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- d)- di comitati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CAPO V

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

ART. 12

1. Salvo quanto disposto dal successivo art.18, le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare la finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art.4 della legge 4 Gennaio 1968 n. 15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene.

Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione.

L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

ART. 13

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario, quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art.10, 1° comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività.

Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'Ente ha fruito del contributo dell'Ente, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurare la conservazione e valorizzazione.

3. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Consiglio Sindacale.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 14

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e dal luogo in cui sarà effettuata e dal preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, si prescinde dal predetto obbligo per gli enti pubblici ed i comitati, di cui alle lettere b) e d) del precedente art.11.

2. Resta, comunque, l'obbligo per tutti i soggetti sopraindicati, di presentare, entro 60 gg. dalla conclusione delle iniziative, il rendiconto delle somme assegnate.

ART. 15

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art.14, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art.13.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordeato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione di enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari e la concessione dell'uso gratuito di impianti, locali, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale.

#### ART. 16

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.

4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

#### CAPO VI

#### ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

#### ART. 17

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono quelli indicati dalla L.R. N.4/88 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal relativo Regolamento di attuazione.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

2. In particolare, ai sensi dell'art.12 della citata Legge Regionale, è affidato al Comune l'esercizio delle funzioni concernenti:

- a)- La gestione degli asili nido;
- b)- La gestione dei centri di aggregazione sociale e di pronto intervento;
- c)- La gestione delle strutture residenziali e semi residenziali;
- d)- L'erogazione degli interventi economici a qualsiasi titolo corrisposti;
- e)- L'erogazione degli interventi socio-assistenziali a favore dei soggetti portatori di handicap;
- f)- L'erogazione degli interventi socio-assistenziali a favore degli immigrati previsti dall'art.2, 2° comma della citata legge;
- g)- L'erogazione degli interventi per soggiorni climatici;
- h)- L'assistenza domiciliare a qualsiasi titolo corrisposta;
- i)- Gli interventi previsti dagli artt. 29/30/31/32/36/37/38 della citata legge;
- l)- Gli interventi previsti dall'art.15 del D.P.R. 19.6.1979 N.348.

Sono inoltre trasferite ai Comuni le funzioni a favore dei sofferenti mentali e degli handicappati rispettivamente previste dall'art.7 della L.R. 22.10.1987 n.44 e dall'art.92 della L.R. 28.5.1985 N.12.

#### ART. 18

1. Nel Bilancio annuale il Consiglio Comunale determina le risorse ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartizioni in appositi specifici capitoli.

2. Per le condizioni generali di concessione dei benefici di cui al presente capo, in deroga a quanto previsto dal precedente art.12, si applicano le disposizioni contenute dalla L.R. N.4/88 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal relativo Regolamento di attuazione.

3. Il Comune può concedere contributi finanziari a favore delle Associazioni di volontariato che operano principalmente nel campo del soccorso e del trasporto a mezzo di ambulanza di malati e infortunati.

I criteri di priorità, in presenza di più richieste, sono i seguenti:

- a)- l'attività svolta negli anni precedenti; —
- b)- i risultati raggiunti; —
- c)- il numero dei soci e degli iscritti. —

4. Le concessioni di cui al precedente comma 3°, sono effettuate con l'osservanza delle procedure stabilite dai Capi II°, IV° e V°, con esclusione di quanto disposto dal comma 1° dell'art.15 del presente Regolamento.

5. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività svolte dai soggetti di cui al precedente comma 3°, può comprendere la concessione dei benefici previsti dal 2° comma dell'art.21 del presente Regolamento.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CAPO VII

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

ART. 19

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

Alle Società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della Comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

3. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui al comma 1° e 2° per l'acquisto di attrezzature e per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza, che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

4. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II°, IV° e V°.

Per quanto attiene ai criteri di priorità si applicano le disposizioni previste nel 3° comma dell'art.18 del presente Regolamento.

ART. 20

1. La concessione gratuita dell'uso di Impianti, Locali ed attrezzature di proprietà Comunale, ai soggetti di cui ai commi 1° e 2° del precedente art.19, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dalla Giunta Comunale. La concessione deve prevedere, per quanto concerne la manutenzione ordinaria (pulizia e piccoli interventi) e conservazione delle strutture affidate, l'esclusione di qualsiasi onere e responsabilità da parte del Comune, per l'uso delle stesse.

2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso al pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore.

3. Per quanto riguarda l'uso dei Campi da Tennis e del Campo di Calcio, di proprietà comunale o dei quali l'Ente ne abbia comunque la disponibilità, la concessione deve prevedere a carico dei concessionari la spesa relativa al consumo di energia elettrica, acqua ed eventualmente di quelle telefoniche.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

4. Per gli interventi di cui alla L.R. N.36/89 e di altri eventuali disposizioni in materia di attività sportive e ricreative del tempo libero, si applicano le procedure nelle stesse indicate, se previste; in caso contrario si fa riferimento alle norme del presente Regolamento.

## CAPO VIII

### SVILUPPO ECONOMICO

#### ART.21

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza e tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a)- al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b)- al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune;
- c)- al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- d)- a contributi per favorire la diffusione del turismo sociale;
- e)- a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-Loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione gratuita di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che ne viene fatto.

Il concessionario dovrà comunque provvedere alle pulizie dei locali e di quanto altro ottenuto in concessione.

Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma.

3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente 1° comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt.14 e 15 del presente Regolamento.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

4. Gli interventi del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorchè di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della Comunità.

I criteri di priorità in presenza di più richieste sono i seguenti:

- a)- numero delle giornate lavorative assegnate a lavoratori locali nel biennio precedente;
- b)- attività economica indotta in termini quantitativi;
- c)- far parte di associazioni giovanili o società cooperative.

#### ART. 22

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera c) del comma 1° del precedente art.21 si osservano le norme di cui agli artt. 13 e 15 del presente regolamento.

#### CAPO IX

#### ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

#### ART. 23

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a)- a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- b)- a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c)- a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della Comunità;
- d)- a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i cittadini del Comune e di quelle altre Comunità nazionali o straniere;
- e)- a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 24

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

2. I contributi una-tantum, per le finalità di cui all'art.23, sono effettuati con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite da precedenti capi II°, IV° e V°.

Per quanto attiene ai criteri di priorità si applicano le disposizioni previste nel 3° comma dell'art.18 del presente regolamento.

Al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del 2° comma del precedente art.21.

CAPO X

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

ART. 25

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a)- al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b)- alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c)- alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II°, IV° e V°.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CAPO XI

INTERVENTI STRAORDINARI

ART. 26

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della Comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture e attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo quanto stabilito dall'art. 21, 2° comma del presente Regolamento.

3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II°, IV° e V°.

4. Per quanto riguarda la concessione gratuita di locali di proprietà Comunale ad Enti Pubblici, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 1° e 2° del precedente art. 20.

5. Al di fuori dei casi previsti dal 1° comma, la concessione dell'uso dei locali di proprietà Comunale, può essere concessa, a domanda, direttamente dal Sindaco, o da chi lo sostituisce legalmente, quando la durata sia pari o inferiore ad una giornata, salvo quanto previsto dal precedente art. 7.-

CAPO XII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo di controllo diviene esecutivo.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

## I N D I C E

- Cap. I	: Finalità.....	pag. 1-2
- Cap. II	: Procedure.....	pag. 2-3
- Cap. III	: Settori d'intervento.....	pag. 3-4
- Cap. IV	: Soggetti ammessi.....	pag. 4
- Cap. V	: Condizioni generali di concessione.....	pag. 5-6-7
- Cap. VI	: Assistenza e sicurezza sociale.....	pag. 7-8
- Cap. VII	: Attività sportive e ricreative del tempo libero...pag.	9-10
- Cap. VIII	: Sviluppo economico.....	pag. 10-11
- Cap. IX	: Attività culturali ed educative.....	pag. 11-12
- Cap. X	: Tutela dei valori ambientali.....	pag. 12
- Cap. XI	: Interventi straordinari.....	pag. 13
- Cap. XII	: Disposizioni finali.....	pag. 13

